

Assicurazione con regolazione del premio e omessa indicazione dei dati variabili

CORTE DI CASSAZIONE, sezione terza, 3 dicembre 2021, n. 38325; Pres. Frasca – Rel. Sestini

[assicurazione – regolazione premio – inadempimento – buona fede]

Massima – *Nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con la clausola di regolazione del premio), l'obbligo dell'assicurato di comunicare periodicamente all'assicuratore gli elementi variabili costituisce oggetto di un'obbligazione civile diversa da quelle indicate nell'art. 1901 cod. civ., il cui inadempimento non comporta l'automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell'inadempimento e di buona fede nell'esecuzione del contratto.* (massima ufficiale).

Fatto – La società Alfa conveniva in giudizio la Beta s.p.a. per sentirla condannare al pagamento di indennizzi dovuti in forza di un contratto di assicurazione di crediti commerciali. La convenuta resisteva alla domanda deducendo che l'assicurata era tenuta, oltre al pagamento di un premio minimo fisso, anche al versamento di una integrazione calcolato in base al fatturato annuo effettivo della medesima assicurata e rilevando che l'attrice aveva versato un conguaglio inferiore a quello dovuto, così violando il "principio di globalità" previsto dalle condizioni generali di polizza, decadendo dal diritto all'indennizzo e provocando la risoluzione del contratto.

Il Tribunale rigettava la domanda rilevando che il pagamento di un premio inferiore al dovuto era stato riconosciuto dalla stessa attrice e affermando che la decadenza dall'indennizzo conseguiva dalla clausola di cui all'art. 9.1 delle condizioni generali, che per la quale la gravità dell'inadempimento era presunta per il fatto stesso della violazione del principio di globalità. Successivamente, la Corte di Appello di Roma riformava la sentenza e condannava la Beta s.p.a. al pagamento di Euro..., rilevando l'illegittimità del rifiuto opposto da quest'ultima alla richiesta di indennizzo della società Alfa, non sussistendo una omissione di pagamento del premio complessivamente inteso poiché l'omissione relativa ai dati del fatturato reale non rivestiva carattere di gravità e significatività tali da integrare un inadempimento rilevante ex art. 1218 c.c.; data la non significativa differenza tra il premio versato e quello che sarebbe stato pagato in base all'integrazione calcolata sui dati variabili, la condotta dell'assicurata non poteva avere inciso sul sinallagma contrattuale al punto da giustificare la sospensione e la risoluzione del contratto assicurativo. La Beta s.p.a. proponeva ricorso per cassazione sostenendo in particolare la violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sul principio di globalità del premio assicurativo (artt.

1321 ss. c.c., art. 1901 c.c.), qualificando quella di cui all'art. 9.1. delle c.g. come clausola risolutiva espressa, come tale ostativa ad un sindacato giudiziale in merito alla gravità dell'inadempimento.

Questioni – Con la pronuncia in epigrafe la S. C. rigetta il ricorso dichiarandolo inammissibile ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per la generica esposizione del ricorso e ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. per le altrettanto generiche contestazioni mosse alla sentenza impugnata; secondo la S.C., infatti, l'illustrazione dell'unico motivo di ricorso non consente di comprendere in quale modo e perché le norme indicate nella rubrica siano state violate dalla Corte di Appello. La ricorrente si è limitata ad evidenziare la rilevanza del principio di globalità del premio, assolutamente preclusiva di ogni esame circa la rilevanza dell'inadempimento della società Alfa, non contestando specificamente la sentenza impugnata nella parte in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la sospensione della garanzia assicurativa e per la risoluzione del contratto. Per la S.C., in ossequio alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo la quale l'inadempimento all'obbligo di comunicare all'assicuratore gli elementi variabili non comporta l'automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare tale effetto o la risoluzione del contratto solo in base ai principi generali in tema di importanza dell'inadempimento e di buona fede, la Beta s.p.a. avrebbe dovuto spiegare le circostanze dalle quali si evince la gravità dell'inadempimento della controparte, ai sensi dell'art. 1218 c.c., e la conformità a buona fede della propria condotta.

Precedenti – Tra i precedenti conformi v. Cass., 18 febbraio 2005, n. 3370, in *Contratti*, 2006, 45 ss., con nota di ARDITO, per la quale la clausola di regolazione del premio disciplina una fattispecie diversa da quella del mancato pagamento del premio regolata dall'art. 1901 c.c.; tale disposizione, infatti, presuppone l'inadempimento totale all'obbligo di pagare il premio, mentre in presenza della clausola di regolazione vi è pur sempre il pagamento della parte fissa del premio. Non vi è inoltre un nesso necessario tra l'obbligazione di comunicazione dei dati variabili e quella di pagamento del premio, perché gli elementi in base ai quali viene calcolato il premio potrebbero pure rimanere invariati nel corso del periodo assicurativo, con la conseguenza che l'assicurato avrà già interamente soddisfatto il suo debito all'atto del pagamento del premio base, oppure tali elementi, variando, potrebbero comportare una diminuzione del rischio, generando un credito a favore dell'assicurato. Secondo la S.C., inoltre, non trattandosi di una previsione meramente riproduttiva dell'art. 1901 c.c. la clausola di regolazione del premio ha natura onerosa e deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi degli artt. 1341, comma 2 e 1342, comma 2, c.c.

Tale orientamento è stato recepito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., sez. un., 28 febbraio 2007, n. 4631, in *pluris-cedam.utetgiuridica.it*, in *Corr. giur.*, 2007, 961, con nota di TRAVAGLINO; conformi v. *ex multis* Cass., 13 dicembre 2011, n. 26783, in *pluris-cedam.utetgiuridica.it*; Cass., 19 dicembre 2013, n. 28472, *ivi*; Cass., 26 febbraio 2016, n. 3880, *ivi*), per le quali quella di denuncia delle variazioni degli elementi del rischio è un'obbligazione diversa dalle quelle indicate nell'art. 1901 c.c., il cui inadempimento non

può dar luogo automaticamente alla sospensione della garanzia, ma può giustificare tale eccezione, così come la risoluzione, secondo le regole generali in tema di gravità dell'inadempimento e di buona fede nell'esecuzione del contratto. Si veda anche Cass., 19 luglio 2004, n. 13344, in *Rep. Foro it.*, 2004, Assicurazione (contratto), per la quale la sospensione della garanzia assicurativa non può essere invocata, in conseguenza della mancata denuncia degli elementi variabili da parte dell'assicurato, qualora tale eccezione sia contraria a buona fede: in particolare, se l'assicuratore volontariamente invia periodicamente all'assicurato un modulo da compilare con i dati necessari al versamento del *surplus* di premio, l'improvvisa interruzione di tale prassi potrebbe impedire all'assicuratore di eccepire la sospensione della garanzia.

In una successiva pronuncia la S.C. ha chiarito che, nei contratti assicurativi con clausola regolativa del premio, l'obbligo dell'assicurato di pagare il maggior premio, determinato in base ai dati successivamente comunicati, sorge nel momento in cui interviene l'indicazione degli elementi di variabilità, ed è, perciò, da tale momento che l'assicuratore può chiederne il pagamento, salvo l'effetto risolutivo del contratto dipendente dalla sua inerzia (Cass., 30 gennaio 2009, n. 2488, in *Danno e resp.*, 2009, 1163, con nota di LANDINI).

Tra i precedenti difformi v. Cass., 24 novembre 1970, n. 2495, in *Ass.*, 1971, con nota di MOROZZO DELLA ROCCA; Cass., 25 giugno 1985, n. 3817; Cass., 19 dicembre 2003, n. 19561. Per tale indirizzo, essendo la comunicazione degli elementi flottanti del rischio necessaria per la determinazione del premio, la sua omissione si traduce nell'inadempimento dell'obbligo di corrispondere la quota di premio integrativa e questa stretta connessione fra i due obblighi giustifica l'estensione, all'inadempimento dell'obbligo di comunicazione, della disciplina dell'art. 1901 c.c. Per tale orientamento la sospensione della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1901 c.c. opera sia in caso di mancato pagamento del premio sia in caso di omessa denuncia, di per sé considerata, dei dati necessari a determinare la quota integrativa del premio, poiché tale comunicazione costituisce un'obbligazione accessoria a quella di pagamento del premio, il quale anche se frazionato in più pagamenti rimane giuridicamente indivisibile. Ed infatti tale principio venne affermato dalla S.C. a prescindere dall'accertamento della sussistenza, nella fattispecie concreta, di un obbligo di versare un *surplus* di premio in conseguenza di un effettivo mutamento degli elementi variabili del rischio (v. Cass. 4 marzo 1987, n. 2256, in *pluris-cedam.utetgiudica.it*).

Bibliografia – Per una trattazione esaustiva delle caratteristiche della clausola di regolazione del premio e dei principali arresti giurisprudenziali v. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni, vol I: L'impresa di assicurazione, Il contratto di assicurazione in generale*, Cedam, 2011, 1003-1006. Come sottolinea la dottrina (DI BIASE, *L'adeguamento del premio nella r.c. professionale: tra profili sostanziali ed interrogativi processuali*, in *Danno e resp.*, 2014, 6, 572), l'orientamento tradizionale, favorevole alla sospensione automatica della copertura assicurativa in caso di inadempimento da parte dell'assicurato all'obbligo contrattuale di comunicare eventuali variazioni del rischio, sanciva nei fatti un notevole privilegio per le imprese di assicurazione, le quali potevano ottenere la sospensione senza che venisse effettuata valutazione alcuna circa l'incidenza dei dati variabili omessi sull'ammontare definitivo del premio.

Secondo i commentatori, tuttavia, la S.C. con il *revirement* determinato dalla pronuncia del 2005 aveva fornito al contraente debole una tutela, quella sancita dagli artt. 1341 e 1342 c.c., meramente formale, poiché nel richiedere, a pena di inefficacia, la specifica sottoscrizione della stessa da parte dell'assicurato, la sentenza garantiva sì all'assicurato la facoltà di averne effettiva conoscenza al momento della stipula del contratto, ma non evitava che, una volta acquisita tale conoscenza, la sospensione della garanzia gli fosse inflitta, dato che i contratti conclusi per adesione a condizioni generali non sono notoriamente preceduti da trattative per negoziare il contenuto delle singole clausole (QUARTICELLI, *La clausola di regolazione del premio assicurativo*, in *Danno e resp.*, 2005, 11, 1095; ID., *Contratto di assicurazione e clausola di regolazione del premio: il punto delle Sezioni Unite*, in *Contratti*, 2007, 6, 519; TRAVAGLINO, *Clausola di regolazione del premio e buona fede oggettiva*, in *Corr. giur.*, 2007, 7, 969).

In contrasto con la pronuncia del 2005 della S.C., un'altra parte della dottrina peraltro nega che le clausole di regolazione del premio rientrino tra quelle onerose da approvare per iscritto, adducendo una serie di argomenti: 1) le clausole che prevedono a favore del predisponente, la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c. devono intendersi esclusivamente quelle che attribuiscono al predisponente un potere di sospensione *ad nutum* del negozio, subordinato alla mera dichiarazione di volontà del soggetto, un potere, cioè, di sottrarsi al contratto, o di soprassedere a suo arbitrio ed immediatamente, mentre nel caso in esame, invece, la sospensione della copertura assicurativa si verifica non per mero arbitrio dell'assicuratore ma pur sempre in presenza di un requisito oggettivo, derivante dall'omissione dei dati variabili previsti nel contratto; 2) secondo l'opinione prevalente le clausole da approvare specificamente per iscritto devono ritenersi tassativamente indicate dalla legge e, come tali, insuscettibili di applicazione analogica; 3) la clausola di regolazione deroga, in senso favorevole all'assicurato, al principio dell'integrale anticipazione del premio, consentendo di usufruire di una copertura assicurativa piena fin dal momento dell'inizio dell'efficacia del contratto pur non avendo versato integralmente il premio (DI BIASE, *op. cit.*, 574-577).

La dottrina prevalente aderisce invece ai principi enucleati dalle Sezioni Unite, accogliendo con favore il ricorso al principio di buona fede nella valutazione dell'eccezione di sospensione in quanto permette una tutela sostanziale e non meramente formale; specificando il *dictum* delle Sezioni Unite, la dottrina ritiene non conforme a buona fede la sospensione della garanzia assicurativa sia a fronte di una mera omissione degli elementi fluttuanti del rischio non seguita da un effettivo inadempimento all'obbligo di pagare una quota integrativa del premio base, sia – come nella fattispecie decisa dalla S.C. con la sentenza in epigrafe – a fronte di una variazione del rischio di lieve entità che comporti una differenza marginale tra il premio pagato e il premio integrativo non versato (DI BIASE, *op. cit.*, 578; TRAVAGLINO, *op. cit.*, 970-971; ma precedentemente alle Sezioni Unite v. già GAGLIARDI, *Le clausole di regolazione del premio assicurativo assicurativo tra riproduzione dell'art. 1901 c.c. e vessatorietà*, in *Danno e resp.*, 2006, 12, 1181).

Sulla conformità a buona fede della sospensione della prestazione ai sensi dell'art. 1460 c.c. e sul giudizio comparativo dei due inadempimenti v. BENEDETTI, *Le autodifese contrattuali*, in *Codice civile. Commentario fondato da Schlesinger, diretto da Busnelli*,

artt. 1460-1462, Giuffrè, 2011, 49 ss. Sul termine di adempimento dell'obbligo di pagare il *surplus* di premio v. LANDINI, *op. cit.*, 1164 ss.

GIORGIO MATTARELLA

Ricercatore di tipo A in Diritto dell'Economia presso l'Università degli Studi di Palermo
giorgio.mattarella@unipa.it